

STATUTO



Edizione novembre 2023

INDICE

1. GENERALITÀ
2. SCOPO, OBIETTIVI, AFFILIAZIONE, ETICA, ORGANO UFFICIALE
3. COMPOSIZIONE
4. ORGANI
5. FINANZE
6. ATTIVITÀ GINNICA
7. DIVERSI
8. REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento, DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI VOTO DELL'ACTG

CAP. 1 GENERALITÀ

Abbreviazioni utilizzate nei testi

Assemblea dei delegati	AD
Comitato direttivo	CD
Federazione svizzera di ginnastica	FSG
Cassa assicurazione sport della FSG	CAS
Associazione cantonale ticinese di ginnastica	ACTG
Tribunale arbitrale	TA

Art.1 Nome, sede, responsabilità

1.1 Nome

L'Associazione cantonale ticinese di ginnastica, fondata il 20 febbraio 1869, è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. A far tempo dal 01 gennaio 2011, l'Associazione ha ripreso, mediante accordo, l'attività e il patrimonio netto dell'Associazione Ticinese di Ginnastica Artistica (ATGA), fondata il 15 luglio 1923, la quale è poi stata sciolta e messa in liquidazione.

1.2 Sede

Sede dell'ACTG è la sede del Segretariato cantonale.

1.3 Responsabilità

Gli impegni finanziari assunti dall'associazione sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

L'ACTG non si assume alcuna responsabilità per obblighi, di qualunque natura essi siano, contratti da suoi membri.

CAP. 2 SCOPO, OBIETTIVI, AFFILIAZIONE, ETICA, ORGANO UFFICIALE

Art. 2 Scopo e obiettivi

2.1 Scopo

L'ACTG ha gli stessi ideali della FSG alla quale aderisce.
In particolare:

- offre a tutti la possibilità di praticare la ginnastica nelle sue varie forme;
- si impegna a promuovere lo sport di punta e lo sport di massa;
- rispetta le regole della democrazia svizzera ed è apartitica e aconfessionale.

2.2 Obiettivi

L'ACTG, cosciente del significato e della importanza che lo sport assume nello Stato e nella Società, attribuendo un alto valore alla diffusione dell'idea e dell'etica sportiva, si prefigge di:

- contribuire a sviluppare armoniosamente la salute e lo spirito comunitario della popolazione mediante la pratica delle attività ginniche e sportive;
- permettere ai suoi aderenti, per mezzo delle società di esercitare un'adeguata attività sportiva per l'ottenimento di una migliore condizione fisica personale;
- garantire la formazione dei quadri a tutti i livelli con un programma completo di corsi;
- organizzare manifestazioni, corsi e partecipare a competizioni cantonali, nazionali e internazionali;
- collaborare con altre federazioni sportive cantonali i cui principi non siano in contrasto con i suoi.

Art. 3 Affiliazione

L'ACTG è affiliata alla FSG di cui riconosce statuto e regolamenti.

Art. 3 bis Etica

L'ACTG si impegna per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo; agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente.

L'ACTG riconosce la "carta etica" dello sport in vigore in Svizzera e ne promuove i principi.

L'ACTG si sottomette agli statuti concernenti il doping e agli statuti in materia di etica di Swiss Olympic. Le relative disposizioni si applicano ai suoi organi, dipendenti, membri, atleti, allenatori, monitori e funzionari; le disposizioni si applicano inoltre ai membri che compongono l'ACTG (art. 5) e alle relative istanze.

Le presunte violazioni possono essere indagate da Swiss Sport Integrity e essere giudicate e sanzionate dalla camera disciplinare dello sport svizzero. Si applicano le relative norme procedurali.

L'ACTG riconosce inoltre i compiti e le competenze della Commissione etica della FSG conformemente agli Statuti di quest'ultima o ai relativi regolamenti.

Art. 4 Organo ufficiale

L'organo ufficiale dell'ACTG è il Ginnasta.

CAP. 3 COMPOSIZIONE

Art. 5 Composizione

L'ACTG si compone:

- delle Società ad essa affiliate del Ticino, della Mesolcina e della Calanca
- dei soci onorari
- dei soci benemeriti
- del Gruppo Ticino dei Ginnasti Veterani
- di altre Fondazioni o Associazioni a statuto speciale.

Art. 6 Membri

6.1 Generalità

- 6.1.1 Le Società, le Associazioni [specializzate] ed il Gruppo Ticino dei Ginnasti Veterani, sono gli unici rappresentanti dei propri soci.
Le Fondazioni sono rappresentate dai propri Consigli di Fondazione.
- 6.1.2 Si è ammessi ad una Società come socio avente pieni diritti nell'anno in cui si compiono i 17 anni.
- 6.1.3 Le ammissioni, le dimissioni, le espulsioni e le riammissioni vengono notificate dal CD/ACTG alla FSG e pubblicate negli organi ufficiali dell'ACTG e della FSG.

6.2 Ammissione

- 6.2.1 Le Società, le Associazioni e le Fondazioni che intendono far parte dell'ACTG devono presentare una domanda scritta al CD, allegando il verbale dell'assemblea di fondazione e lo statuto.
- 6.2.2 Il CD esamina la domanda e la sottopone con il suo preavviso all'AD.

6.3 Dimissioni

- 6.3.1 Le Società, le Associazioni e le Fondazioni che intendono rassegnare le dimissioni dall'ACTG devono darne comunicazione scritta al CD.
- 6.3.2 Esse sono tenute a rispettare gli obblighi verso la cassa cantonale; in particolare sono dovute le tasse per l'esercizio in corso.
- 6.3.3 Le Società, le Associazioni e le Fondazioni dimissionarie perdono ogni diritto sul patrimonio e sui fondi dell'ACTG.

6.4 Espulsione

- 6.4.1 Ogni membro che, intenzionalmente o per grave negligenza violi lo statuto, i regolamenti o le convenzioni dell'ACTG, può esserne espulso.
- 6.4.2 L'espulsione di un membro è di competenza esclusiva dell'AD, su preavviso del CD.
- 6.4.3 L'espulsione, comunicata per iscritto, ha effetto nell'ambito dell'ACTG.

6.5 Riammissione

- 6.5.1 Un membro che desidera essere riammesso in seno all'ACTG deve presentare al CD una domanda scritta e motivata; nel caso di una Società, di un'Associazione o di una Fondazione, deve essere allegato lo statuto sociale.
- 6.5.2 Il CD la esamina, esprime il suo preavviso e la sottopone al voto dell'AD.
- 6.5.3 La domanda di riammissione in seguito ad espulsione non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni dal momento in cui il provvedimento è entrato in vigore.

6.6 Scioglimento

- 6.6.1 In caso di scioglimento di una Società, di un'Associazione o di una Fondazione, il comitato in carica trasmette al CD i rapporti morale, finanziario e patrimoniale.
- 6.6.2 Il patrimonio sociale verrà affidato all'ente previsto dallo statuto sociale o, in mancanza di una destinazione precisa, all'ACTG.

6.7 Diritti

- 6.7.1 I membri dell'ACTG sono autonomi nell'ambito della gestione e dell'organizzazione interne.
- 6.7.2 In seno all'AD i membri hanno diritto di rappresentanza, di voto, di petizione e di ricorso.

6.8 Doveri

I membri dell'ACTG si impegnano a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le convenzioni e le direttive dell'ACTG
 - promuovere gli obiettivi dell'ACTG e sostenere gli sforzi dei suoi dirigenti in tal senso;
 - designare i delegati in seno all'AD, quali loro rappresentanti;
 - partecipare alle manifestazioni e ai corsi dell'ACTG;
 - indicare gli effettivi dei propri soci secondo le direttive del CD;
 - versare le tasse dovute all'ACTG e alla FSG;
 - garantire che ogni loro socio attivo venga assicurato alla CAS;
 - sottoporre al CD per approvazione ogni revisione parziale o totale dello statuto sociale.
 - dare la preferenza alle strutture ticinesi e all'organizzazione delle consorelle SFG e/o dell'ACTG per svolgere le proprie attività e allenamenti ordinari.
- Restano riservati gli stages durante le ferie scolastiche, i campi di allenamento occasionali e/o richiesti da istanze superiori (ACTG/FSG) nonché la partecipazione a competizioni all'estero.

Art. 7 Controversie

7.1 Tra membri

- 7.1.1 Le controversie tra i membri dell'ACTG possono essere sottoposte al CD.
- 7.1.2 Nel caso di mancata conciliazione, la controversia può essere sottoposta al giudizio inappellabile di un TA.

7.2 Tra membri e CD dell'ACTG

- 7.2.1 Le controversie tra i membri e il CD sono sottoposte al giudizio di un TA il quale, per iscritto, notifica alle parti la propria decisione debitamente motivata.
- 7.2.2 Entro 30 giorni dall'intimazione della decisione del TA è data facoltà di ricorso all'AD.
- 7.2.3 Il ricorso di una delle parti ha effetto sospensivo.

7.3 Procedura d'arbitrato

- 7.3.1 Ognuna delle parti sceglie un arbitro.
Gli arbitri designati nominano un altro arbitro che funge da presidente.
- 7.3.2 Sede del tribunale arbitrale è la sede del Presidente del TA.
- 7.3.3 Il tribunale arbitrale decide secondo equità, stabilendo la procedura da seguire, in difetto di che valgono i disposti di cui agli art. 353 e segg. del Codice di procedura civile svizzero.
- 7.3.4 La procedura d'arbitrato deve concludersi con una decisione entro 90 giorni dalla costituzione del TA.

Art. 8 Misure disciplinari

8.1 Ai membri dell'ACTG e ai rispettivi soci che contravvengono allo statuto e ai doveri ivi previsti, ai regolamenti o alle convenzioni sono comminate le seguenti misure:

- a) l' ammonimento scritto;
- b) la multa fino a un importo massimo di Fr. 500.--;
- c) l' esclusione parziale o totale dalla partecipazione ai concorsi;
- d) l' esclusione parziale o totale dai sussidi Sport-Toto;
- e) la sospensione temporanea di tutti i diritti nell'ambito dell'ACTG;
- f) l' espulsione dall'ACTG.

8.2 L'AD infligge le misure comminate dall'art. 8.1 con la maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.

Il CD può infliggere le misure comminate ai paragrafi a) b) c) d).

La sospensione temporanea di cui al punto e) può essere inflitta dal CD solo in casi gravi ed in via provvisoria, in attesa della decisione dell'AD.

- 8.3** Tutte le misure disciplinari, tranne l'ammonizione scritta, la multa e l'espulsione, hanno una durata massima di 2 anni. L'AD può demandare al CD la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.
- 8.4** Contro le misure disciplinari gli interessati hanno il diritto di ricorso all'AD cantonale.
I ricorsi sono da inoltrare all'AD per il tramite del CD entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione.
- 8.5** Il ricorso di una delle parti ha effetto sospensivo.
- 8.6** Se non viene inoltrato ricorso entro il termine dei 30 giorni, oppure se esso viene respinto, le decisioni diventano esecutive.
- 8.7** Ad eccezione dell'ammonizione e della multa, le misure disciplinari inflitte vengono comunicate per iscritto a tutti i membri dell'ACTG.
La sospensione temporanea dai concorsi, da tutti i diritti e l'espulsione vengono inoltre comunicate agli organi direttivi della FSG e pubblicate negli organi ufficiali dell'ACTG e della FSG.

CAP. 4 ORGANI

Art. 9 Organi

Gli organi dell'ACTG sono:

- l'assemblea dei delegati;
- il comitato direttivo;
- le commissioni permanenti;
- l'ufficio di controllo e un ufficio di revisione esterno;
- la conferenza dei presidenti.

Art. 10 Assemblea dei delegati

10.1 Composizione

l'AD è l'organo sovrano dell'ACTG.

Essa si compone:

- dei delegati delle Società;
- dei rappresentanti delle Associazioni specializzate;
- dei rappresentanti del Gruppo Ticino dei Ginnasti Veterani;
- dei rappresentanti delle Fondazioni e di altre Associazioni affiliate;
- dei soci onorari e benemeriti cantonali;
- dei membri del CD;
- dei membri dell'ufficio di controllo.

10.2. Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i membri di cui all'art. 5 secondo il relativo regolamento.

10.3 Competenze

l'AD ha le seguenti competenze:

- approvare il verbale dell'assemblea precedente;
- approvare i rapporti annuali del CD e delle commissioni permanenti;
- approvare i conti consuntivi annuali dopo aver preso conoscenza dei rapporti dell'ufficio di controllo e dell'ufficio di revisione esterno;
- approvare i conti preventivi;
- approvare ogni revisione parziale o totale dello statuto cantonale;
- approvare i regolamenti cantonali;
- approvare gli obiettivi a lungo termine;
- approvare la pianificazione della creazione di nuove Società su piano cantonale;
- approvare il programma d'attività;
- ratificare le convenzioni;

- eleggere:
 - il presidente cantonale
 - i membri del CD nelle loro funzioni
 - i membri dell'ufficio di controllo;
- nominare, su proposta del CD, i soci onorari e i soci benemeriti;
- nominare, su proposta del CD, l'ufficio di revisione esterno
- designare, su proposta del CD, la società organizzatrice dell'AD;
- stabilire le tasse annuali dovute alla cassa cantonale;
- decidere l'ammissione di nuove Società;
- decidere le misure disciplinari di cui all'art. 8.1;
- evadere i ricorsi di cui agli art. 7.2.2 e 8.4;
- decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai membri;
- decidere l'istituzione, l'impiego e l'abolizione di fondi speciali;
- decidere l'impiego straordinario dei fondi dell'ACTG;
- decidere lo scioglimento dell'ACTG.

10.4 Convocazione

l'AD ordinaria si riunisce una volta l'anno;

- essa è convocata e diretta dal CD;
- la data dell'AD è pubblicata almeno 3 mesi prima nell'organo ufficiale;
- l'ordine del giorno è pubblicato almeno 4 settimane prima nell'organo ufficiale;
- i documenti dell'AD sono spediti a tutti i membri dell'ACTG almeno 4 settimane prima dell'AD.

10.5 Validità delle decisioni

10.5.1 L'AD può deliberare validamente quando sono rappresentate almeno i 2/3 delle Società affiliate ed è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

10.5.2 Se il quorum non è raggiunto; l'AD deve essere riconvocata entro un mese. In tal caso l'AD è valida qualunque sia il numero delle Società rappresentate aventi il diritto di voto.

10.6 Proposte e candidature

10.6.1 L'AD può evadere soltanto le trattande che figurano all'ordine del giorno.

10.6.2 L'iscrizione di nuove trattande all'ordine del giorno deve essere accettata da almeno i 2/3 presenti aventi diritto di voto.

10.6.3 Le proposte e le mozioni destinate all'AD devono pervenire per iscritto al CD almeno 60 giorni prima dell'AD.

10.7 Votazioni e nomine

10.7.1 Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. La maggioranza dei presenti aventi diritto di voto può richiedere la votazione segreta.

- 10.7.2 Nel caso in cui vi siano più candidati per un mandato da attribuire al primo turno risultano eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Al secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di candidatura unica è necessaria la maggioranza assoluta.
- 10.7.3 Le proposte sono accettate o respinte a maggioranza semplice dei voti espressi.
In caso di parità di voti la proposta è rinviata al CD per riesame; gli eventuali emendamenti alla proposta sono respinti.
- 10.7.4 Per l'ammissione, l'applicazione delle misure disciplinari e la revisione parziale o totale dello statuto è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
- 10.7.5 Per lo scioglimento dell'ACTG è richiesta la maggioranza dei 4/5 delle Società rappresentate all'AD e dei 4/5 dei presenti aventi diritto di voto.
- 10.7.6 Le decisioni dell'AD devono essere pubblicate nell'organo ufficiale dell'ACTG.

10.8 Assemblea straordinaria dei delegati

10.8.1 l'AD straordinaria è convocata:

- dal CD quando lo ritiene necessario;
- su richiesta di almeno 1/5 delle Società affiliate.
In questo caso l'AD è convocata al più tardi entro le 6 settimane che seguono la richiesta e deve svolgersi entro 3 mesi dalla stessa.

10.8.2 Possono essere discusse esclusivamente le proposte presentate con la richiesta di convocazione.

10.8.3 L'AD straordinaria può mutare una decisione presa durante un'AD ordinaria soltanto se nuovi importanti eventi ne giustificano il cambiamento. In questo caso è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

10.9 Svolgimento dell'AD senza presenza fisica

Per motivi giustificati, il CD può decidere di organizzare l'AD rinunciando alla presenza fisica delle persone interessate.

In tal caso, può:

- organizzare un'AD a distanza in formato elettronico; in questo caso viene garantita la possibilità di discussione e una procedura di voto per via elettronica;
- organizzare una votazione per iscritto o per via elettronica.

I termini e le procedure di voto applicate sono le medesime definite per l'AD in presenza.

Art. 11 Comitato Direttivo

11.1 Composizione

Il CD è l'organo esecutivo supremo dell'ACTG.

E' composto da un minimo di 5 ed un massimo di 7 membri che assicurano almeno le seguenti funzioni:

- presidente nonché responsabile risorse umane e delle relazioni esterne
- responsabile delle finanze
- responsabile del marketing, sponsoring e comunicazione
- responsabile tecnico (sport di massa), progetti e formazione della massa
- responsabile sport d'élite e formazione élite

Il CD nomina al suo interno un vice-presidente.

11.2 Elezione

Tutti i membri del CD sono eletti dall'AD nelle loro funzioni.

11.3 Periodo legislativo

Il periodo legislativo è di 3 anni.

11.4 Durata del mandato

I membri del CD sono rieleggibili.

Il loro mandato è in ogni caso limitato a 4 legislature.

11.5 Presidenza

Il presidente è rieleggibile. Il suo mandato quale presidente non può eccedere 3 periodi legislativi. Non verrà tenuto conto della sua partecipazione precedente come membro del CD.

11.6 Entrata in funzione

L'entrata in funzione del CD avviene di regola il 1. gennaio dell'anno successivo la nomina.

11.7 Elezione complementare

In caso di dimissioni di un membro durante il periodo legislativo il CD designa un sostituto. L'elezione complementare ha luogo nel corso dell'AD successiva.

11.8 Competenze e compiti

11.8.1 Le competenze e i compiti del CD sono fissati dal relativo regolamento interno di gestione.

11.8.2 Il CD ha diritto di formulare proposte all'AD.

11.8.3 In casi urgenti il CD può prendere decisioni normalmente di competenza dell'AD, riservata la ratifica da parte dell'AD successiva.

11.8.4 Il CD nomina ed è coadiuvato nelle proprie mansioni dal direttore operativo ACTG.

11.9 Responsabilità

- 11.9.1 l'ACTG è validamente vincolata verso i terzi dalla firma collettiva del presidente o del vice-presidente e di un membro del CD, a dipendenza dell'ambito.
- 11.9.2 Per le questioni finanziarie è richiesta la firma collettiva del presidente e del responsabile delle finanze.

Art. 12 Commissioni

- 12.1** Il CD può istituire commissioni permanenti per la realizzazione degli obiettivi dell'ACTG. Può inoltre istituire commissioni speciali o gruppi di lavoro per lo studio di problemi particolari.
- 12.2 Definizione**
Le commissioni sono istanze di servizio subordinate al CD.
- 12.3 Composizione**
Le commissioni si compongono di un responsabile e di almeno 2 membri.
- 12.4 Nomina**
I membri delle commissioni permanenti, delle commissioni speciali o dei gruppi di lavoro ed i rispettivi responsabili sono nominati dal CD.
- 12.5 Durata del mandato**
Il mandato delle commissioni permanenti coincide con quello del CD.
I loro membri sono sempre rieleggibili.
Per le commissioni speciali ed i gruppi di lavoro la durata del mandato è stabilita di volta in volta dal CD.
- 12.6 Competenze e compiti**
Le competenze e i compiti delle commissioni sono definite dai regolamenti di gestione e/o dalle istruzioni stabilite dal CD.

Art. 13 Ufficio di controllo

- 13.1 Composizione**
L'ufficio di controllo si compone di 3 membri eletti dall'AD.
Il membro con maggior anzianità di nomina funge da presidente.
- 13.2 Compiti**
- controlla la gestione contabile dell'ACTG;
- funziona da ufficio di scrutinio durante l'AD.

13.3 Durata del mandato

La durata del mandato è di 3 anni.

Ogni anno il membro con maggior anzianità di nomina decade e deve essere sostituito.

13.4 Ufficio di revisione esterno

L'AD nomina, di anno in anno, un ufficio di revisione esterno professionale per la revisione dei conti dell'associazione. L'ufficio di revisione presenterà un rapporto che verrà sottoposto dal CD/ACTG all'AD/ACTG ordinaria la quale ne prenderà atto.

Art. 14 Conferenza dei presidenti

14.1 Composizione

La conferenza dei presidenti si compone:

- dei presidenti delle Società affiliate;
- dei membri del CD;
- del Presidente del gruppo Ticino dei Ginnasti Veterani;
- dei Presidenti dei consigli di Fondazione e dei comitati direttivi di altre associazioni affiliate.

14.2 Competenze

14.2.1 La conferenza dei presidenti è un organo consultivo.

14.2.2 Sono di sua competenza:

- l'esame e la discussione di tutti i problemi inerenti l'attività dell'ACTG;
- la preparazione dei lavori dell'AD.

14.3 Convocazione

La conferenza dei presidenti è convocata dal CD di regola due volte l'anno o quando almeno 1/5 delle Società affiliate lo richiede.

Art. 15 Segretariato e Direzione operativa

15.1 Istituzione

Nell'ambito dell'ACTG è istituito un segretariato permanente diretto da un direttore operativo che coadiuva anche il CD nei propri compiti.

15.2 Sede

La sede del segretariato è stabilita dal CD.

15.3 Competenze e compiti

Le competenze e i compiti del direttore e del segretariato sono fissati da un regolamento di gestione o da istruzioni stabilite dal CD.

15.4 Assunzione del personale

L'assunzione del direttore, del personale addetto al segretariato e del personale dello sport d'élite, è di competenza del CD.

Art. 16 Associazioni specializzate - ABROGATO

Art. 17 Soci benemeriti e onorari

17.1 Definizione

- 17.1.1 Colui che ha acquisito meriti particolari e/o ha contribuito in modo continuo e notevole allo sviluppo della causa ginnica può essere nominato socio benemerito o socio onorario cantonale.
- 17.1.2 I criteri per l'attribuzione della benemerenza e dell'onorariato sono stabiliti relativo regolamento.

17.2 Nomina

- 17.2.1 Le società, le Associazioni [specializzate], le Fondazioni e il CD possono presentare dei candidati.
- 17.2.2 Le proposte sono da inoltrare per iscritto e devono pervenire al CD almeno 60 giorni prima dell'AD.
- 17.2.3 La nomina è di competenza dell'AD.
E' richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti.

17.3 Diritti e doveri

- 17.3.1 I soci benemeriti e i soci onorari hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso in seno all'AD.
- 17.3.2 Il titolo di socio onorario rappresenta la più alta distinzione attribuita dall'ACTG.
- 17.3.3 I soci benemeriti e i soci onorari hanno il dovere di difendere sempre gli ideali e gli interessi dell'ACTG.
- 17.3.4 Il socio benemerito e/o il socio onorario che si rendesse indegno del codice d'onore, può dall'AD venir privato del titolo; è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti.
- 17.3.5 I soci onorari non sono soggetti al pagamento delle tasse.
- 17.3.6 I soci benemeriti e i soci onorari hanno diritto di libero accesso a tutte le manifestazioni cantonali.

Art. 18 Unione Federale dei Ginnasti Veterani – Gruppo Ticino

Il Gruppo Ticino dei Ginnasti Veterani è membro dell'ACTG. Esso ha diritto di rappresentanza, di voto, di petizione e di ricorso in seno all'AD.
Esso è autonomo nella sua organizzazione e attività.

Art. 18 bis Fondazioni o Associazioni a statuto speciale

18.1 bis Definizioni

- 18bis
1.1 Sono considerate Fondazioni o Associazioni a statuto speciale, quelle volte in particolare a sostenere finanziariamente gli sportivi di punta o lo sport di massa in genere
- 18bis
1.2 I rapporti tra ACTG e questi altri membri sono di regola definiti da convenzioni particolari.

18.2 bis Diritti

- 18bis
2.1 Queste Fondazioni o Associazioni hanno il diritto di farsi rappresentare all'AD e alla conferenza dei presidenti. All'AD esse hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.

18.3 bis Doveri

- 18bis
3.1 Queste Fondazioni o Associazioni riconoscono e rispettano gli statuti, i regolamenti e le convenzioni dell'ACTG che le concernono.
- 18bis
3.2 Esse sono autonome nella loro organizzazione ed attività.

18.4 bis **Organo ufficiale**

Può essere l'organo ufficiale dell'ACTG.

CAP. 5 FINANZE

Art. 19 Entrate

Le entrate dell'ACTG sono costituite:

- dalle tasse annuali dei membri;
- dai sussidi;
- dagli interessi del capitale proprio;
- dagli utili di manifestazioni, corsi ed eventi o azioni speciali organizzate dagli organi cantonali;
- dai contributi degli sponsor;
- dalle donazioni, dalle fondazioni e dai legati;
- da altri contributi.

Art. 20 Tasse

- 20.1** Le tasse annue vengono fissate dall'AD fatta eccezione per le tasse dovute dalle Fondazioni e Associazioni di cui all'art. 18 bis le quali vengono fissate dal CD secondo le convenzioni particolari sottoscritte con esse.
- 20.2** L'importo delle tasse per ogni membro viene definito in base agli effettivi annunciati alla FSG (Bestand). Resta riservato quanto disposto all'art. 20.1 per le Fondazioni e Associazioni di cui all'art. 18 bis.
- 20.3** L'incasso delle tasse avviene nel corso del primo semestre dell'anno.
- 20.4** Sono esonerati dal pagamento delle tasse:
- i soci onorari;
 - il Gruppo Ticino dei Ginnasti Veterani;
 - le società ammesse nell'anno in corso.

Art. 21 Dimissioni o espulsioni

In caso di dimissione o di espulsione i membri perdono ogni diritto sul patrimonio dell'ACTG. Permane però l'obbligo di pagare le tasse dell'anno in corso.

Art. 22 Uscite

Le uscite vengono fissate nel preventivo che deve essere discusso in seno alla Conferenza dei presidenti e approvato dall'AD.

Art. 23 Esercizio

L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

Art. 24 Fondi speciali

Il CD può istituire fondi speciali riservata la ratifica da parte dell'AD.

Art. 25 Donazioni, fondazioni e legati

Le donazioni, le fondazioni e i legati a favore dell'ACTG sono regolati dai rispettivi atti legali.

Art. 26 Investimento del patrimonio

Il patrimonio dell'ACTG può essere investito solamente in obbligazioni svizzere di enti di diritto pubblico.

Art. 27 Multe

Per quanto riguarda l'applicazione di multe per infrazioni in cui incorrono i membri dell'ACTG, fanno stato le disposizioni del relativo regolamento.

CAP. 6 ATTIVITA' GINNICA

Art. 28 Corsi

Il CD organizza in particolare corsi di formazione, perfezionamento e informazione per monitrici e monitori, giurate e giurati, ginnaste e ginnasti.

Art. 29 Manifestazioni

29.1 Genere

Per il tramite dei suoi membri l'ACTG organizza manifestazioni competitive e non, ossia campionati, giornate, concorsi e tornei di giochi, giornate polisportive eccetera, sia individuali che di sezione, secondo le prescrizioni di concorso corrispondenti, edite annualmente dal CD.

29.2 Organizzazione

- 29.2.1 Gli organizzatori delle manifestazioni cantonali vengono designati dal CD
- 29.2.2 Per ogni singola manifestazione il CD stabilisce un capitolato d'oneri che definisce compiti e responsabilità delle parti. L'accettazione dello stesso è condizione indispensabile e vincolante per l'assegnazione dell'incarico.

29.3 Programma tecnico

Il programma tecnico delle manifestazioni viene stabilito dal CD, su proposta dei rispettivi responsabili di funzione (sport di massa e sport d'élite), sentite le rispettive commissioni.

29.4 Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche delle singole manifestazioni cantonali sono emanate dal CD e vengono annualmente rese note ai membri dell'ACTG.

CAP. 7 DIVERSI

Art. 30 Archivio cantonale

I documenti importanti sono conservati nell'archivio cantonale la cui sede è designata dal CD.

Art. 31 Vessillo cantonale

- 31.1** Il vessillo cantonale viene custodito presso il segretariato permanente dell'ACTG.
- 31.2** La presenza del vessillo cantonale alle manifestazioni ufficiali dell'ACTG e, su richiesta del CD, a cerimonie particolari è stabilita dal relativo regolamento.

Art. 32 Onorificenze a monitrici e monitori

- 32.1 Distinzioni**
L'ACTG assegna distinzioni a monitrici e monitori in attività per ogni scadenza decennale.
- 32.2 Condizioni**
Le condizioni per l'ottenimento delle distinzioni sono contenute nel relativo regolamento.
- 32.3 Consegna**
La distinzione, segnalata all'AD, è consegnata in occasione di una manifestazione cantonale.

CAP. 8 REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Revisione dello statuto

33.1 Revisione parziale

- 33.1.1 La modifica di uno o più articoli è di competenza dell'AD, su proposta del CD o di un membro dell'ACTG.
- 33.1.2 Le proposte dei membri devono pervenire al CD, debitamente motivate, almeno 60 giorni prima dell'AD. Il CD può fare delle controproposte.
- 33.1.3 Prima di essere sottoposte all'AD, le proposte devono essere discusse dalla Conferenza dei Presidenti.

33.2 Revisione totale

- 33.2.1 Una revisione totale dello statuto può essere proposta dal CD o da almeno 1/3 delle Società affiliate all'ACTG.
- 33.2.2 La proposta, debitamente motivata, deve pervenire al CD almeno 60 giorni prima della Conferenza dei Presidenti.
- 33.2.3 Prima di essere sottoposta all'AD, la proposta deve essere discussa dalla Conferenza dei Presidenti.
- 33.2.4 Il progetto di nuovo statuto deve essere trasmesso dal CD a tutti i membri dell'ACTG almeno 2 mesi prima della Conferenza dei Presidenti che precede l'AD.

33.3 Approvazione

Ogni revisione parziale o totale dello statuto deve essere approvata dall'AD con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Art. 34 Scioglimento

34.1 Lo scioglimento dell'ACTG è deciso da un'AD straordinaria.

All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda.

34.2 Lo scioglimento deve essere approvato dall'AD con la maggioranza dei 4/5 delle Società rappresentate all'AD e dei 4/5 dei presenti aventi diritto di voto.

34.3 In caso di scioglimento il patrimonio sociale è affidato in custodia alla FSG.

Art. 35 Disposizioni finali

35.1 Casi non previsti dallo statuto

Per tutto quanto non qui contemplato vigono le disposizioni statutarie della FSG. I casi non previsti dai due statuti sono risolti dal CD, riservata la ratifica da parte dell'AD.

35.2 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'AD svoltasi a Genestrerio (comune di Mendrisio) il 18 novembre 2023 annulla ogni altra disposizione anteriore ed entra in vigore con l'approvazione del Comitato centrale della FSG.

Entro un anno dalla sua entrata in vigore tutti gli statuti delle società e delle Associazioni affiliate all'ACTG dovranno essere esaminati e se del caso riveduti, ed in tal evenienza sottoposti per ratifica al CD.

ASSOCIAZIONE CANTONALE TICINESE DI GINNASTICA

Il Presidente:

Loris Galbusera

Il Vice-presidente:

Filippo Celio

Approvato dal Comitato Centrale FSG

Il Presidente:

Fabio Corti

Il Direttore:

Kurt Hunziker

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI VOTO DELL'ACTG

(annesso agli art. 5 e 10.2 dello statuto dell'ACTG)

Art. 1 I diritti di voto all'AD/ACTG sono così stabiliti:

- a) Società
 - quota base: per ogni Società 1 voto
 - quota proporzionale: 100 voti da ripartire in base al numero di membri attivi alunni e adulti annunciati alla FSG (Bestand)
- b) Abrogato
- c) Soci onorari e benemeriti voto individuale
- d) Gruppo Ticino dei Ginnasti veterani 2 voti
- e) Abrogato
- f) Altre Fondazioni e Associazioni a statuto speciale 1 voto ciascuno

Art. 2 Per ogni modifica del presente regolamento sono vevolevi le disposizioni inerenti la revisione parziale degli statuti.

Approvato dall'AD svoltasi a Genestrerio (comune di Mendrisio)
il 18 novembre 2023.

Il Presidente:
Loris Galbusera

Il Vice-presidente:
Filippo Celio

- Approvato all'AD di Chiasso del 16 novembre 2002 (approvato dalla FSG il 23 maggio 2003)
- Revisione parziale (art. 6.1.2 e art. 11.1) approvati dall'AD di Locarno del 22 novembre 2003
- Revisione parziale (art. 2.2, art. 5, art. 6.1.1, art. 6.2.1, art. 6.3.1, art. 6.3.3, art. 6.5.1, art. 6.6.1, art. 10.1, art. 14.1, art. 17.2.1, art. 18 bis, art. 20.1, art. 20.2; Regolamento dei diritti di voto art. 1 e, f)) approvati dall'AD del 21 novembre 2009 di Monte Carasso (approvato dalla FSG il 27 ottobre 2009)
- Revisione parziale (Cap. 1 Generalità, art. 1.1, art. 5, art. 6.1.2, art. 6.8, art. 8.1, art. 9, art. 10.3, art. 11.1, art. 11.8, art. 13.4, art. 14.1, art. 15, art. 15.1, art. 15.3, art.15.4, art.16, art. 20.4, art. 29.3; Regolamento dei diritti di voto art. 1 e)) approvati dall'AD del 18 novembre 2017 di Chiasso (approvato dalla FSG l'8 dicembre 2017)
- Revisione parziale (art. 3 bis, art. 5, art. 8.1, art 10.9, art 18 bis, art 18 bis 1.1, art 35.2, Regolamento dei diritti di voto art. 1 a), e)) approvati all'AD del 18 novembre di Genestrerio (approvato dalla FSG)